

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 21 dicembre 2007 - Deliberazione N. 2244 - Area Generale di Coordinamento N. 20 - Assistenza Sanitaria – **Controlli nel settore dei mangimi ai fini della prevenzione BSE - Protocollo regionale operativo con Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ministero della Salute e Comando Carabinieri per la Salute.**

PREMESSO

- che per fronteggiare l'emergenza BSE (Encefalopatia Spongiforme bovina), cosiddetta malattia della "mucca pazza", e migliorare l'efficacia dell'azione, la Direzione Generale Sanità Pubblica Veterinaria, degli Alimenti e della Nutrizione del Ministero della Salute nel 2001 ha sottoscritto con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e con il Comando Carabinieri per la Sanità, un primo protocollo d'intesa, necessario per coordinare ed uniformare l'attività di vigilanza (ispettiva ed analitica) interessante il settore dell'alimentazione animale;

TENUTO CONTO

- che negli anni successivi la stessa Direzione Generale Sanità Pubblica Veterinaria, degli Alimenti e della Nutrizione ha proposto e concordato, annualmente, con gli enti coinvolti alcune modifiche al soprarichiamato protocollo per adeguarlo alle norme sopravvenute in materia ed all'esigenza di un maggiore coordinamento nell'attuazione delle stesse;

PRESO ATTO

- che il Ministero della Salute ha inviato alle Regioni il Protocollo 2007, affinché venissero fornite le necessarie e opportune istruzioni agli organismi territoriali preposti al controllo ufficiale ed alla vigilanza sull'alimentazione animale;

CONSIDERATO

- che nello stesso protocollo si invitano le Regioni, l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi ed il Comando Carabinieri per la Salute a pianificare, di concerto, gli interventi sul territorio ed a formalizzare l'intesa con apposito atto da trasmettere al Ministero della Salute;

- che a seguito di specifiche riunioni è stato definito il protocollo operativo di attività degli organismi coinvolti ed è stato redatto un documento istruttorio concordato;

- che tale documento è stato, successivamente, sottoposto a validazione da parte dell'Avvocatura Regionale (nota del 6/07/2007 prot. 0611419), ai sensi di quanto previsto dalla circolare 2983/UDCP/GAB/GAB del 10 luglio 2007, a firma del Presidente della Giunta Regionale ad oggetto: "Comunicazioni concernenti la procedura di trasmissione degli schemi di protocollo di intesa";

VISTO

- il parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso dall'Avvocatura con nota prot. PS- 128-2002/2007;

PROPONE e la Giunta a voti unanimi

DELIBERA

per tutto quanto espresso in premessa, che si ritiene integralmente confermato e trascritto

- di **approvare** il protocollo regionale operativo con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi e Comando Carabinieri per la Salute e l'Ufficio Veterinario Adempimenti Comunitari Campania del Ministero della Salute, concernente i controlli nel settore dell'alimentazione animale ai fini della prevenzione della BSE, allegato al presente atto e che ne forma parte integrante e sostanziale;

- di **delegare**, alla stipula del protocollo d'intesa l'Assessore alla Sanità o suo delegato nell'interesse della Regione Campania;

- di **pubblicare** il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Segretario
D'Elia

Il Presidente
Bassolino

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

REGIONE CAMPANIA ASSESSORATO ALLA SANITA'
SETTORE VETERINARIO DELLA REGIONE CAMPANIA

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI

UFFICIO VETERINARIO ADEMPIMENTI COMUNITARI CAMPANIA E BASILICATA

e

COMANDO CARABINIERI PER LA SALUTE CAMPANIA

riguardo

I CONTROLLI SUI MANGIMI AI FINI DELLA PREVENZIONE BSE

Tenuto conto che l'attività di controllo sulle proteine animali trasformate svolta negli anni 2005/2006 ha confermato il trend di diminuzione della contaminazione dei mangimi, per l'anno in corso si ripropone alle Amministrazioni riportate nell'oggetto un protocollo d'intesa per i controlli sugli alimenti zootecnici in modo da assicurare il costante monitoraggio a garanzia nel settore mangimistico della prevenzione della trasmissione della Encefalopatie Spongiforme Bovina (BSE).

Il presente protocollo si pone l'obiettivo di concordare i controlli da effettuarsi sul territorio regionale al fine di assicurare la verifica ed evitare la duplicazione attraverso il coordinamento della fase operativa (campionamento, ed analisi) e di concerto la pianificazione degli interventi, formalizzando l'intesa con il presente atto da trasmettere successivamente al Ministero della Salute.

Saranno tenuti in considerazione, tutti i parametri a disposizione che possano indirizzare verso particolari tipologie di prelievi e, soprattutto, riservare una maggior attenzione ai controlli sulle materie prime in base alle peculiarità produttive ed alle aree geografiche a più alto rischio.

Si ritiene necessario, pertanto, confermare le modalità di esecuzione e le attività d'intervento concordate tra le Amministrazioni firmatarie del presente Protocollo operativo per l'anno 2006 così come comunicato con nota n. prot. 0065669 del 23/01/2007. Pertanto per i campionamenti sono riconfermate le ripartizioni secondo le rispettive aree di competenza delle suddette amministrazioni privilegiando eventualmente le situazioni ritenute a rischio che evenienze specifiche possano evidenziare.

I firmatari del presente protocollo valuteranno lo stato di attuazione attraverso la programmazione di incontri periodici, e ad ogni richiesta dei sottoscrittori, sia per adottare correttivi o per modificare le linee d'intervento.

Il Settore Veterinario regionale rimane a disposizione per ogni ulteriore eventuale chiarimento.

Il presente Protocollo d'Intesa è valido per il 2007 e si articola nei seguenti punti:

- campo di applicazione;
- articolazione dei controlli;
- campionamento;
- metodo di analisi ed espressione del risultato;
- analisi di revisione;
- procedura da attuare in caso di irregolarità accertata;
- flusso informativo;
- gestione dei dati;
- coordinamento attività.

1 Campo di applicazione

Il presente protocollo si applica al settore mangimistico, su tutto il territorio nazionale nei comparti relativi:

- alla produzione (mangimifici e depositi),
- alla distribuzione (mezzi di trasporto),
- alla commercializzazione (rivendite prodotti per l'agricoltura),
- ai luoghi di utilizzazione (aziende zootecniche e allevamenti)
- all'importazione (posti di ispezione frontaliera).

La materia di interesse del campo di applicazione è disciplinata dalla normativa di settore vigente e nello specifico dalle disposizioni in tema di prevenzione BSE:

- **Legge 15 febbraio 1963, n. 281** : disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi e successive modificazioni;
- **Decreto Ministeriale 7 gennaio 2000**, Sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina (BSE);
- **Legge 9 marzo 2001, n. 49**: conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 11 gennaio 2001, N°1 recante: “ disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio”;
- **Regolamento (CE) n. 1774 del parlamento Europeo e del Consiglio del 03 ottobre 2002** recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano e successive modifiche;
- **Decreto Legislativo 17 giugno 2003, n. 223**, attuazione della direttiva 2000/77/CE relativa all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale;
- **Regolamento (CE) n. 999/2001** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 che reca disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili e successive modifiche : Reg. (CE) n. 1326/2001 - Reg. (CE) n. 1234/2003 – Reg. (CE) n. 1292/2005;

- **Regolamento (CE) n. 882/2004** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, modificato da ultimo dal Reg. (CE) n. 2076/2005 della Commissione;
- **Regolamento (CE) n. 1292/2005** della Commissione del 5 agosto 2005 che modifica l'allegato IV del Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'alimentazione degli animali;

In riferimento al Regolamento (CE) n. 1292/2005 sopramenzionato, si precisa che non è consentita, sul territorio nazionale, l'applicazione della deroga prevista all'allegato IV- comma II lettera A punto d)- del medesimo Reg. (CE) n. 1292/2005.

Pertanto, in ambito nazionale è vietata la somministrazione agli animali di allevamento di tuberi e radici e di mangimi contenenti tuberi e radici in caso di presenza in essi di spicole ossee (nota Ministero della Salute n. 45054/P/I8da9/1 del 20 dicembre 2005).

2 Articolazione dei controlli

Il protocollo operativo si articola in controlli ispettivi ed analitici.

- l'attività ispettiva è svolta dai Servizi Veterinari delle ASL, dal Comando Carabinieri Sanità, dagli Uffici Periferici del Ministero della Salute, dall'Ispettorato Centrale Repressioni Frodi, dal Comando Carabinieri Politiche agricole e dal Corpo Forestale dello Stato;
- l'attività analitica è svolta dai laboratori incaricati di eseguire le analisi ufficiali sui campioni prelevati dagli organismi di controllo. Tali laboratori sono rappresentati da:
 - Istituti Zooprofilattici Sperimentali (I.ZZ.SS.) per i campioni prelevati dalle ASL, dagli Uffici periferici del Ministero della Salute (PIF) e dal Comando Carabinieri Sanità (CCS);
 - Laboratori dell' Ispettorato Centrale Repressione Frodi (ICRF) per i campioni prelevati dall'Ispettorato Centrale Repressioni Frodi (ICRF), Comando Carabinieri Politiche Agricole (C.C.P.A) e dal Corpo Forestale dello Stato (C.F.S.).

3 Campionamento

Sono oggetto di campionamento: i mangimi per gli animali di allevamento destinati alla produzione di derrate alimentari umane, con particolare attenzione alle materie prime, e a tutti quei prodotti che si prestano ad essere adulterati con farine di carne.

In particolare tra le materie prime devono essere campionati i grassi greggi, sia nazionali che esteri, ottenuti da ruminanti. Tale attività di campionamento deve essere svolta presso i mangimifici autorizzati per la produzione di alimenti destinati all'alimentazione degli animali da reddito.

Per le modalità tecniche di campionamento si rimanda alla normativa ufficiale di riferimento: **D.M. 20 aprile 1978, pubblicato su G.U.R.I. – Serie Generale n. 165 del 15 giugno 1978**, recante modalità di prelevamento dei campioni per il controllo ufficiale degli alimenti per animali.

Luoghi di ispezione e prelevamento :

- Mezzo di trasporto di ingresso o primo deposito di materie prime importate;

- Azienda zootecnica con ruminanti;
- Rivendita – intermediario;
- Stabilimento di produzione;
- Magazzino di materie prime;
- Miscelatore fisso o mobile;
- Mezzo di trasporto;
- Azienda zootecnica che non detiene ruminanti;
- Altra sede di prelievo.

Tipologia di prodotti da campionare:

- Premiscela;
- Materia prima di origine vegetale;
- Materia prima di origine animale (grasso protetto, farine di pesce, sangue);
- Materia prima di origine minerale (fosfato dicalcico);
- Mangime complementare;
- Mangime completo;
- Mangime composto
- Mangime d'allattamento;
- Unifeed;
- Altro.

Nel verbale di prelievo (Allegato A), dovrà essere espressamente indicata la finalità del prelievo che, nel caso specifico, è circoscritta alla ricerca delle proteine animali trasformate vietate (PAT), così come definite nel **Reg. (CE) 1774/2002** e nel **Reg. (CE) 999/2001** e successive modifiche.

Inoltre il verbale deve riportare le seguenti indicazioni :

- l'organismo prelevatore;
- la data e l'ora del campionamento;
- la natura e provenienza delle materie prime;
- la classificazione della matrice;
- la specie (bovini, suini ecc.) e categoria animale (svezzamento, produzione, riproduzione ecc.) cui è destinato il mangime;
- tipo di ricerca da effettuare;
- il luogo di campionamento (mangimificio, deposito, rivendita, allevamento) specificandone l'indirizzo;
- l'entità globale della matrice oggetto del prelievo (espressa in peso/volume ed in numero di aliquote);
- l'indicazione del produttore o distributore del mangime;
- il numero di aliquote;
- l'acquisizione di eventuali campioni prelevati in contraddittorio dalle parti in conformità all'articolo 18 comma 8 della legge 281/63 e successive modificazioni;

Al verbale di prelievamento deve essere allegato il cartellino, o copia del documento commerciale, previsto dall'art. 18 della legge 281/63.

Al fine di evitare eventuali contestazioni sulla “validità” dei campioni, il laboratorio di analisi respinge quelli non conformi, e/o pervenuti con verbali difformi dall’ Allegato A del presente protocollo d’intesa o dall’Allegato 1 del PNAA.

4 Metodo di analisi ed espressione del risultato

Normativa ufficiale di riferimento: **D.M. 9 settembre 2004 – pubblicato su G.U.R.I. n. 221 del 20 settembre 2004 – supplemento n. 18; recepimento della Direttiva 2003/126/CE** che stabilisce il metodo analitico per la determinazione dei costituenti di origine animale nell’ambito del controllo ufficiale degli alimenti per animali.

Il risultato deve essere espresso in termini qualitativi secondo quanto indicato ai punti 8.1 e 8.2 **dell’allegato al D.M. 9 settembre 2004**, specificando la classe zoologica della proteina animale trasformata rilevata. **Ai fini della prevenzione della BSE il risultato deve essere espresso in termini qualitativi e non è ammessa alcuna tolleranza.**

5 Analisi di revisione

Gli Istituti incaricati dell’espletamento delle revisioni d’analisi sono quelli individuati dalla normativa di riferimento propria di ciascuna delle due Amministrazioni firmatarie del presente protocollo.

6 Procedure da seguire in caso di irregolarità accertata

Gli esiti positivi, cioè i casi in cui venga rilevata la presenza di farine di origine animale in mangimi destinati agli animali di allevamento, tenuto conto delle deroghe ai divieti di somministrazione previste dalla normativa anti BSE, sono comunicati tempestivamente dal laboratorio che ha eseguito le analisi, allegando il referto analitico e il verbale di prelievo dei campioni, a:

- Autorità che ha disposto il prelievo ;
- A.S.L. competente per territorio sia per luogo di prelievo che per ubicazione della ditta produttrice e/o allevamento;
- Ministero della Salute Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti, Ufficio competente in alimentazione animale XI - bis;
- Ministero delle politiche agricole e forestali – Ispettorato Centrale Repressioni Frodi – Direzione generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi;
- Servizio veterinario della Regione o della Provincia autonoma;
- Centro di referenza nazionale per la Sorveglianza ed il controllo degli Alimenti per Animali (C.Re.A.A.);
- Centro di referenza nazionale per le encefalopatie animali e neuropatologie comparate di Torino (CEA);
- Rappresentante legale della ditta presso la quale è stato prelevato il campione ;
- Responsabile della ditta produttrice del mangime;

Le comunicazioni sopra citate devono contenere i seguenti elementi :

- Luogo di campionamento (porto, mezzo di trasporto, deposito, rivendita, mangimificio, allevamento) specificando l'indirizzo ;
- Tipologia di mangime;
- Natura delle materie prime ;
- Produttore del mangime;
- Organismo prelevatore;
- Laboratorio di analisi;
- Categoria animale al quale il mangime è destinato (vitelli, vacche da latte, tori-vitelloni, ecc.);
- ASL competente per territorio come sopra indicata.

A seguito della comunicazione di campione irregolare per presenza di proteine animali l'ASL competente per territorio rispetto al luogo di prelievo svolgerà un'indagine epidemiologica il cui esito deve essere comunicato al Settore Veterinario Regionale.

7 Flusso informativo

L'autorità che dispone il prelievo del campione trasmette i verbali di prelevamento (Allegato A), compilati in ogni parte sia al laboratorio che esegue l'analisi sia al Settore Veterinario Regionale.

I laboratori incaricati della esecuzione delle analisi (I.L.ZZ.SS. e Ispettorato Centrale Repressione Frodi) inviano, per via elettronica, i dati relativi al totale dei campioni accettati e refertati nel trimestre (sia regolari che non), al Ministero della Salute, al CEA ed al C.Re.A.A.

I dati sono inviati:

- a) entro il 15° giorno del mese successivo a ciascun trimestre;
- b) secondo il tracciato record predisposto dal CEA con un file formato testo (.txt), che contiene tutte le informazioni necessarie e previste dalla Raccomandazione della Commissione del 14 dicembre 2005, n. 925.

I dati inviati serviranno alla creazione, presso il CEA, della banca dati nazionale dei controlli ai fini della profilassi BSE, come già previsto dal PNAA del Ministero della Salute.

Il CEA e il C.Re.A.A. hanno la responsabilità di fornire al Ministero della Salute, alle Regioni e PA, i dati elaborati entro un mese dal ricevimento dei dati grezzi.

I dati sono a disposizione di tutti gli organismi interessati al controllo.

8 Coordinamento attività

Periodicamente le amministrazioni firmatarie del presente protocollo si incontrano per valutare lo stato di attuazione e ove necessario provvedono ad adottare i relativi correttivi.

Il presente protocollo viene ratificato in data odierna presso il Settore Veterinario Regionale e sottoscritto dai rappresentanti delle Amministrazioni coinvolte.

Napoli,

Regione Campania Settore Veterinario

Ispettorato Centrale Repressione Frodi

Comando Carabinieri NAS Napoli

Comando Carabinieri NAS Salerno

Uvac-PIF Campania e Basilicata

ALLEGATO A
ALLEGATO A

Fac-simile verbale di prelievo

RICERCA DI PROTEINE ANIMALI IN ALIMENTI DESTINATI AGLI ANIMALI DA REDDITO AI SENSI DEL PROTOCOLLO D'INTESA

VERBALE DI PRELEVAMENTO n°.....

Autorità che ha disposto il prelievo

ASL _____ PIF _____ ICRF ..NAS CFS CCPA

SCOPO DEL PRELIEVO: Sorveglianza _____ Vigilanza _____ Extrapiano

L'anno duemila... addi.....del mese di.....alle ore.....alla presenza del Sig..... nella sua qualità di titolare/rappresentante/detentore della merce, il sottoscritto dr....., dopo essersi qualificato e dopo aver fatto conoscere lo scopo della visita, ha proceduto al prelievo di n°..... campioni di ALIMENTO AD USO ZOOTECNICO (compilare un verbale per ciascun tipo di alimento prelevato e indicare il dettaglio delle aliquote nella seconda parte del verbale):

<input type="checkbox"/> MATERIA PRIMA DI ORIGINE: <input type="checkbox"/> Animale (<input type="checkbox"/> grasso protetto; Farine: <input type="checkbox"/> pesce <input type="checkbox"/> sangue) <input type="checkbox"/> Vegetale; <input type="checkbox"/> Minerale; (<input type="checkbox"/> fosfato dicalcico) <input type="checkbox"/> PREMISCELA <input type="checkbox"/> MANGIME D'ALLATTAMENTO <input type="checkbox"/> UNIFED <input type="checkbox"/> MANGIME: <input type="checkbox"/> Complementare <input type="checkbox"/> Completo <input type="checkbox"/> Composto <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare)

Destinato alle seguenti specie: BOVINI BUFALINI OVINI CAPRINI SUINI AVICOLI (tacchini, broiler, ovaiole Altri avicoli.....) ITTICHE (specificare.....) ALTRE SPECIE.....

Nel caso di alimento per ruminanti, indicare la categoria a cui l'alimento è destinato:

Vacche da latte; in asciutta, manze; Tori/vitelloni; Vitelli; Pecore/capre; Agnelli/capretti; Altra categoria (specificare.....)

Il prelievo è stato effettuato per la ricerca di:

.....

I campioni sono stati prelevati presso:

mezzo di trasporto di ingresso o primo deposito di materie prime importate
 az. zootecnica con ruminanti rivendita - intermediario
 stabilimento di produzione magazzino di materie prime
 miscelatore fisso o mobile mezzo di trasporto
 az. zootecnica che non detiene ruminanti altra sede di prelievo (specificare.....)

1) **Allevamento** con codice IT [] [] [] [] sito in..... via.....n..... di proprietà/condotto dal Sig..... nato a, residente a via n..... in soccida con la ditta il cui legale rappresentante è il Sig..... nato a, residente a via n.....

2) **Stabilimento / mezzo di trasporto / deposito / rivendita** con cod. IT [] [] [] [] [] [] sito in..... via.....n..... della ditta il cui legale rappresentante è il Sig..... nato a, residente a via n.....

Il campione è stato prelevato da: confezione integra confezione non integra sfuso altro.....

Nome commerciale....., lotto/partita n....., quantità kg/lt....., confezioni n..... Ditta produttrice..... Sede..... Stabilimento di produzione.....

Data di produzione/...../..... Data di scadenza...../...../.....

Si allega il cartellino o la sua fotocopia o il documento commerciale: SI No

Con le modalità atte a garantirne la rappresentatività e l'assenza di contaminazioni, utilizzando attrezzature e contenitori puliti, asciutti e di materiale inerte sono stati prelevati a caso da n.....punti/sacchi n..... campioni elementari del peso/volume dikg/lt. Dall'unione dei campioni elementari è stato formato il campione globale del peso/volume dikg/lt. dal quale, dopo opportuna miscelazione è stato ottenuto un campione omogeneo ridotto del peso/volume dikg/lt.....ottenendo un campione finale (campione di laboratorio) in n.....aliquote ognuna delle quali del peso/volume non inferiore a 500g/500ml.

Sono presenti campioni prelevati in contraddittorio analoghi a quelli ufficiali? SI NO

Dichiarazioni del proprietario o detentore:.....

N° aliquote (*) unitamente a n°copie del presente verbale vengono inviate al..... in data

Conservazione del campione

(** Indicare dettaglio aliquote)

N°..... copia/e del presente verbale con n° aliquota/e viene/vengono consegnate al Sig.....il quale custodisce una delle due aliquote per conto del produttore, Ditta.....

La partita/lotto relativa al campione prelevato viene / non viene posta in sequestro fino all'esito dell'esame.


Fatto, letto e sottoscritto.

FIRMA DEL PROPRIETARIO / DETENTORE

I VERBALIZZANTI

Allegato B

Diagramma del flusso informativo:



N.B. le linee tratteggiate riportano il flusso del campione positivo, le linee continue riportano il flusso dei dati relativi alle prove eseguite (siano esse risultate positive o meno).



RACCOMANDATA A MANO

AREA 04 - SETTORE 03


Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Consulenza Legale e Documentazione

ALL'A.G.C. Assistenza Sanitaria
 Settore Veterinario
 Centro Direzionale Isola C/3
 80143 - NAPOLI

PS-128-20-02-2007

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2007. 0674983 del 27/07/2007 ore 11,24
 Dest.: Veterinario

Fascicolo : XXXV/1/1
 Veterinario



Prot. n. _____ / *Avv. ra*
 (che si prega di citare nella risposta)

Oggetto: _____ Protocollo di intesa 2007 – Controlli sui mangimi ai fini della prevenzione della BSE tra Regione Campania e Ministero della Salute, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e Comando Carabinieri per la Salute.

Si riscontra la nota prot. N. 2007.0611419 del 6/07/2007, con la quale è stata inoltrata richiesta alla scrivente di esprimere il parere di competenza circa il protocollo d'intesa relativo ai controlli sui mangimi ai fini della prevenzione della BSE.

Al riguardo, questo Settore rappresenta di non aver nulla da eccepire in ordine alla bozza trasmessa in quanto la stessa involge mere dichiarazioni tecnico - programmatiche e di intenti, con la osservazione che il protocollo medesimo dovrà prevedere per la stipula la costituzione del dirigente del settore, all'uopo espressamente delegato, in nome e per conto e nell'interesse della Regione Campania.

Questo Settore, ad ogni buon fine, rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

L'ESTENSORE INCARICATO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Avv. Bernardino Tuccillo

Avv. Massimo Lacatena

IL COORDINATORE DELL'AREA

Avv. Vincenzo Baroni